

(N. 1508-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1481)

d'iniziativa del Deputato **ERMINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1951

Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il disegno di legge ora presentato all'esame del Senato si propone lo scopo ben delimitato di riordinare la tassazione universitaria. Sarebbe un errore esorbitare da questi limiti investendo problemi d'indirizzo che spetta ad una riforma d'impostazione generale ed organica porre e risolvere. Ma non è possibile parimenti arrivare a conclusioni serie e ponderate se non attraverso un esame d'insieme dello stato e bilancio finanziario dell'Università italiana ed una precisa rilevazione delle diverse condizioni

locali. È ben noto che la disparità delle condizioni e delle risorse di cui vivono le università, sufficienti talora ed insufficienti spesso, ed il disordine che ne consegue, determinano la urgenza del problema e della sua soluzione.

2. A prescindere dal peso finanziario, forse non sopportabile nelle presenti condizioni dello Stato, non è del nostro tempo e dei nostri regimi la gratuità dell'insegnamento nei gradi medio e superiore. Nè questa sembrerebbe giu-

ustificata finchè la frequenza di queste scuole è connessa di massima a condizioni economiche relativamente elevate.

Tuttavia è indubbio che lo Stato italiano ha considerevolmente accresciuto nel tempo la spesa ch'esso dedica all'insegnamento superiore. Possiamo forse aggiungere che lo Stato, non assegnando ad esso nella gerarchia delle sue funzioni quel posto di primissimo piano che gli spetta, non ha seguito un piano organico e chiare idee direttrici, subendo più che prevenendo le nuove esigenze proposte dalla evoluzione degli studi e dall'incremento della popolazione scolastica.

3. Nel bilancio complessivo dell'Università italiana è dunque venuta man mano crescendo la parte di spesa sostenuta dallo Stato rispetto a quella richiesta agli utenti attraverso le tasse scolastiche. Nel 1938-39 la spesa dello Stato fu di circa 112 milioni: la spesa complessiva può essere valutata a circa 230 milioni. Cioè metà circa di essa faceva carico alla collettività, metà agli interessati. Nel decennio 1930-1940, caratterizzato da normalità nel tasso di incremento degli studenti e delle spese, la spesa dello Stato per studente oscilla tra 1.400 e 1.500 lire annue; sullo stesso livello è la spesa dello studente.

Nel dopoguerra lo Stato non ha voluto o non ha osato rivalutare, sia pure gradualmente e prudentemente, il contributo chiesto agli studenti: le tasse annuali di frequenza da 700-1.150 lire, secondo le facoltà, sono state portate a 2.200-4.000, cioè moltiplicate per 3-3,5; le altre tasse, di ammissione, di laurea e di esame, sono state moltiplicate per quattro.

4. Lo Stato era costretto di conseguenza a coprire le grosse e crescenti falle aperte dalla svalutazione, assumendo in particolare a suo carico la retribuzione prima dei professori incaricati, sollevando poi anche le università dalla spesa per il personale assistente amministrativo, tecnico e subalterno ed integrandone infine il bilancio con variabili contributi di carattere generale.

Non si vuole qui valutare la portata di questa statizzazione ormai completa del personale rispetto al principio dell'autonomia universita-

ria, limitandoci a rilevare come solo una ragione finanziaria sia alla base di così importante riforma. E si deve rilevare insieme che l'aver così limitato il sacrificio chiesto allo studente, oltre a rappresentare un errore psicologico, come è dimostrato dalle circostanze che hanno originato il progetto ora in discussione, non ha neppure servito a mutar carattere e rendere gratuito l'insegnamento universitario.

Invero, per effetto di queste riforme la spesa sostenuta dallo Stato per l'insegnamento superiore salì rapidamente nel dopoguerra dagli 800 milioni del 1945-46 a 6,8 miliardi nell'esercizio 1950-51. Nel bilancio di previsione per il 1951-52 è proposto il loro aumento a 8,1 miliardi (di cui 4,5 per retribuzioni al personale insegnante, 3 per retribuzioni al personale amministrativo tecnico e subalterno e per contributi generali).

La spesa complessiva dello Stato si è dunque moltiplicata rispetto al 1938-39 (112 milioni) di sessanta volte, che diverranno oltre settanta, nell'esercizio ora iniziato. Ma la popolazione scolastica si è più che raddoppiata, cosicché la spesa unitaria per studente è passata dalle 1.500 lire di anteguerra rispettivamente a 45.000 e 55.000 lire circa, moltiplicandosi cioè soltanto per 30-37 volte.

5. Cosicché, se lo Stato lasciava alle tasse ufficiali un valore pressochè simbolico, la insufficienza dei mezzi che esso, pur con grave sacrificio, veniva mettendò a disposizione per pareggiare i bilanci e riparare danni e disordini dell'intermezzo bellico e post-bellico, costringeva le università stesse a tassare per conto proprio lo studente. Interveneva l'autorità centrale fissando a 6.000 lire il contributo integrativo massimo, rapidamente generalizzatosi a tutte le università, da chiedere agli studenti. Ma le permanenti difficoltà di bilancio d'origine ad una serie variabile di contributi aggiuntivi, creati sotto i titoli più diversi, ed a una variabile rivalutazione dei contributi di laboratorio, non sempre aderenti alla loro giustificazione. Donde un'estrema varietà di livello di questa tassazione universitaria locale a seconda dell'autorità ed alacrità dell'istituto e delle possibilità economiche dell'ambiente nel quale esso raccoglie la sua studentesca.

Quest'ultima circostanza dà la ragione obiettiva e di massima della relativa modestia di livello alla quale, in generale, si son tenute le università centro-meridionali ed insulari rispetto alle altre. Gli inconvenienti di questa situazione sono molteplici ed evidenti: disordine, non privo di arbitrarietà nella scelta e misura dei balzelli; disparità di livello, alle quali non può non corrispondere differenza di efficienza, ed anche di apprezzamento e prestigio dei vari istituti; difficoltà grave di ristabilire sul piano nazionale un sufficiente ravvicinamento ed una certa unità d'indirizzo.

6. Alcune indicazioni varranno a precisare le situazioni tipiche ed estreme.

Le università hanno anzitutto imposto sotto le più varie denominazioni un contributo generale annuo che varia secondo le università da 6 a 16 mila lire. Vi hanno aggiunto talvolta dei sopracontributi speciali, anche notevoli (6-8.000 lire) ed una serie di imposizioni particolari per danni, riscaldamento, assistenza, opere sportive, ecc. (in minima parte stabiliti

per legge) che aggravano il peso e la differenza. Così si passa da 6-7.000 lire per gli studenti di Roma, Napoli, Bari, a 21.000 per Milano, a 23.710 per Firenze.

Gli studi a carattere umanistico sono gravati talvolta di contributi di biblioteca, talora gravi, generalmente modesti. Per gli studi scientifici si aggiungono invece i contributi di laboratorio, modesti generalmente nelle università centro-meridionali, considerevoli nelle altre.

Prescindendo dalle tasse di immatricolazione e da piccoli contributi iniziali che gravano sul primo anno, e dalle tasse e soprattasse e contributi particolari di laurea e diploma, un anno di corso nelle facoltà tradizionali di legge, lettere, scienze, medicina ed ingegneria, costa attualmente, allo studente, nelle università sottoindicate, la somma sotto esposta, nella quale sono incluse le tasse e soprattasse di legge, che in complesso ammontano rispettivamente a 5.000, 3.600, 3.600, 5.200, 5.400 lire annue.

	Legge	Lettere	Scienze	Medicina	Ingegneria
	(in migliaia di lire)				
Roma	11,7	11,0	11,8-24,3	16,4-17,9	18,0-20,4
Napoli	12,4	11,0	11,7-15,6	13,7-15,7	13,9-15,9
Bari	12,6	11,2	13,2-18,2	15,8-27,8	15,4-27,2
Palermo	15,5	14,1	13,6-22,1	22,8-24,8	19,4-20,4
Firenze	29,2	28,3	28,6-35,0	31,4-37,4	31,1-38,1
Bologna	30,6	25,9	30,8-45,6	43,8-53,8	40,5-47,9
Padova	21,7	20,3	21,8-28,0	32,2	29,0-30,3
Milano	26,1	24,7	25,1-31,7	31,3	41,5
Torino	24,6	23,2	26,7-37,2	33,8	33,5

Gli altri corsi di laurea o diploma hanno spese intermedie o vicine a quelle sopraindicate. Il gradino più basso è rappresentato dal magistero, che costa circa 10.000 lire per anno a Roma e 28.000 a Firenze. Le facoltà di

scienze politiche sono al livello di quelle di legge; un po' inferiori, generalmente, quelle di economia e commercio. Farmacia e veterinaria costano generalmente alquanto meno degli studi di medicina; il costo degli studi di

agraria s'inserisce tra quelli delle facoltà di scienze; la chimica industriale ha livelli superiori anche a quelli d'ingegneria.

Senonchè il quadro è ben lungi dall'essere completo, poichè non può tener conto di una serie numerosa e complicata di contributi e diritti generali e particolari, fissi ed eventuali, nei quali si è sbrigliata la fantasia fiscale di qualche università. I primi, quelli generali, riguardano gli esami e la loro ripetizione, che qualche sede rende singolarmente cara; i trasferimenti; gli studenti in condizioni particolari; il rilascio di documenti; le penali di mora; senza escludere contributi assistenziali speciali.

I secondi, quelli particolari, incidono sugli studi scientifici, e sono adottati anche da università meridionali, per quanto in misura assai inferiore a certe università padane: valga il confronto tra Catania e Bologna. Lo studente paga contributi speciali per le materie complementari, per le esercitazioni, per le preparazioni chimiche, per le tesi soprattutto se sperimentali, ecc. ed aggiunge notevoli depositi per guasti.

Un consuntivo esatto accrescerebbe lo squilibrio nel costo degli studi scientifici universitari e postuniversitari. Talune università esigono contributi d'internato che altre ignorano. Un anno di specializzazione in odontoiatria costa 41.800 lire a Bari, 71.000 a Firenze, 81.800 a Torino, in chirurgia costa 21.800 lire a Bari, 81.800 a Torino.

Sarebbe del tutto ingiusto stabilire un parallelismo tra il livello dei costi e quello della efficienza didattica. Ma inopportuno negare che una relazione vi sia.

7. In verità un confronto persuasivo dovrebbe fondarsi sul complesso delle risorse messe a disposizione dei singoli istituti dallo Stato e dalla studentesca. È difficile un conto completo induttivo della spesa dello studente, per la presenza della massa ingente dei « fuori corso » (82.000 nell'anno accademico 1949-50 contro 146.500 « regolari »), pesante e disturbante residuo del disordine post-bellico, ora in lento riassorbimento: questi irregolari, se e quando riprendono il corso degli studi, sono assoggettati a tasse generali di « ricognizione », a tasse d'esame ed anche, in misura ri-

dotta, agli altri contributi universitari. Sarebbe necessario un esame completo dei singoli bilanci delle varie università, ciò che non è nelle possibilità del relatore.

Ma se una prima conclusione della necessità di riordinare questa materia emerge senz'altro dalla semplice esposizione della situazione in atto, a raggiungere la seconda sul contributo da chiedere allo studente è opportuno tentare di ricostituire un bilancio d'insieme della Università italiana, restando fermo che la valutazione del contributo degli studenti non può che rappresentare un provvisorio ed assai approssimativo ordine di grandezza.

Di fronte ad un contributo dello Stato di 6,8 miliardi di lire, stanno circa 4,5 miliardi pagati dalla studentesca: le tasse e soprattasse di legge rappresentano 800-900 milioni; i contributi universitari intorno a 2200 milioni; i contributi di laboratorio, biblioteca, ecc. un po' meno di 1500. Sul bilancio per il 1950-51, intorno ad 11 miliardi, il 60 per cento è sostenuto dallo Stato; sul bilancio dell'esercizio iniziato, superiore a 12 miliardi, 65 per cento spetterà allo Stato, 35 per cento agli studenti.

Il costo scolastico dello studente sarà di 80-90.000 lire, delle quali 50-60.000 incombenti allo Stato. Nel quinquennio 1934-39 tale costo scolastico ha oscillato tra 2700 e 2800 lire delle quali 1400-1500 pagate dallo Stato. In proporzione, l'Università italiana dovrebbe contare oggi su un bilancio totale tra 20 e 25 miliardi; la spesa unitaria per studente dovrebbe tendere verso 150.000 lire. Sempre su questa proporzione l'esborso annuo dello Stato dovrebbe crescere di 5-7 miliardi.

8. Grezza indicazione, che non tien conto nè delle mutate condizioni economiche del paese, nè di possibili mutamenti d'indirizzo, nè del progresso degli studi e delle nuove esigenze scientifiche e culturali che esso pone.

L'Università italiana ha fatto certamente molto cammino e grandi progressi rispetto alla profonda depressione recente. Alcuni dei nostri istituti universitari hanno raggiunto un alto grado di efficienza; non pochi hanno ripristinato l'attrezzatura scolastica e le dotazioni scientifiche in misura soddisfacente, superiore talora a quella dell'anteguerra.

Molto resta tuttavia da fare. Prescindiamo in questa sede che intende toccare soltanto delle cose di Marta dal tono morale dal livello scientifico dall'efficacia didattica e professionale dell'insegnamento universitario: sono i docenti migliori che reclamano cure vigili nei riguardi delle zone di sordità rilassatezza e disordine.

Teniamoci alle necessità materiali. Nelle università povere o sovraffollate, laboratori e cliniche sono spesso insufficienti, talora spaventevolmente insufficienti, rispetto al numero degli iscritti. Molto resta da spendere per biblioteche e dotazioni scientifiche, invecchiate ed arretrate. Molto di più per risolvere gravi problemi ancor aperti d'edilizia universitaria.

9. Auguriamo che negli anni venturi lo Stato possa gradatamente accrescere il suo contributo. S'impone sin d'ora l'urgenza di un primo provvedimento che riordinando e semplificando questa complicata materia consenta insieme maggiori mezzi, soprattutto alle università in condizioni di maggior disagio.

Questi i fini del progetto Ermini, che vi agiunge lo scopo, non meno lodevole, — al quale converrà dedicare qualche parola di illustrazione — di favorire gli studenti meritevoli e bisognosi, sia allargando i criteri di esenzione dalle tasse, sia assegnando maggiori mezzi all'assistenza universitaria.

Il progetto chiede pertanto un ulteriore concorso sia allo Stato sia agli studenti. Al primo chiede di quintuplicare il contributo di carattere generale alle università, che dai 259 milioni del bilancio attuale passerebbe a circa 1.300, portando a 9,1 miliardi l'onere totale dello Stato. Tenuto conto dell'aumentata popolazione scolastica verrebbe così rivalutato di circa 40 volte rispetto all'anteguerra il suo contributo al costo scolastico unitario medio dello studente. Per i secondi, propone di rivalutare secondo un coefficiente variabile tra 24 e 31 — sempre rispetto al 1938 — tasse e soprattasse universitarie ed erariali, portandole ad un ammontare totale tra 4,5 e 5 miliardi: verrebbero naturalmente soppressi i contributi integrativi imposti dalle università, lasciando fermi per contro i contributi di laboratorio.

Si avrebbe dunque una maggiore spesa per lo Stato di un miliardo; di 1,5-2 miliardi per

gli studenti. Ed un bilancio complessivo, per l'esercizio 1951-52, di oltre 15 miliardi, di cui 9 a carico dello Stato, più di 6 a carico della studentesca. Dell'Opera di assistenza universitaria diremo in seguito.

10. Prima di scendere ad un esame particolare di questo progetto s'impone l'espressione del rincrescimento di dover procedere a revisioni parziali e ritocchi temporanei in una materia delicata e complessa ed unitaria. Non si può scindere il bilancio finanziario dell'insegnamento dalla sua funzione nel quadro della collettività nazionale e dal compito che in conseguenza è assegnato allo Stato. Solo da una chiara concezione generale può derivare la stessa impostazione del bilancio ed un logico reparto della spesa.

Ma sarebbe possibile nelle attuali condizioni procedere altrimenti che per modesti e calcolati ritocchi, seguendo cioè organici criteri rinnovatori?

Due vie si pongono all'esame. Limitiamoci ad accennarle. La prima si richiama al principio dell'autonomia universitaria; la seconda estende i compiti dello Stato.

Secondo la prima soluzione, autorevolmente esaminata in seno a questa Commissione, la regolazione e disciplina della tassazione dovrebbe essere rimessa completamente alla libertà e responsabilità dell'istituto universitario. L'attuale spesa complessiva dello Stato per le università potrebbe essere consolidata ed equamente ripartita tra di esse: libere le università di fissare le retribuzioni del proprio personale insegnante e non insegnante, e di levare dagli studenti i contributi necessari a completare il bilancio. La legge potrebbe eventualmente intervenire a fissare la quota da riservare all'assistenza universitaria.

Evidenti i pregi di questo indirizzo, che imporrebbe all'università con la responsabilità piena del bilancio quella del livello degli studi: donde un acuto stimolo a salvaguardare credito e prestigio dell'istituto, fattore di emulazione e di progresso degli studi.

Vi si oppone la difficoltà di rimontare la corrente psicologica purtroppo dominante nella nostra società: la preoccupazione di assicurare stabilità e sicurezza di remunerazione e di carriera alimenta una propensione alla statalizza-

zione di ogni attività, ch'è difficile rovesciare. Nè si può esser sicuri che nelle condizioni ed abitudini attuali degli studi universitari, inclini talora più alla rilassatezza che alla serietà, la libertà assoluta non genererebbe spiacevoli concorrenze sul piano della facilità. Ed è chiaro che verrebbe aggravata quella disparità nel livello dei contributi che ora si lamenta, e che le università frequentate dalla studentesca più disagiata non sono praticamente in grado di superare.

Rinresce per queste ragioni di non poter proporre una soluzione orientata secondo questo indirizzo.

Chi poi consideri l'insegnamento, tutto l'insegnamento, in tutti i suoi gradi, funzione primaria dello Stato può proporre che, in conseguenza, il costo di questo servizio sia integralmente sopportato dalla collettività.

Ma una concezione di questo genere presuppone una società senza varietà di classi, nella quale lo Stato mantiene agli studi quei giovani ch'esso presceglie. Nelle nostre condizioni sociali, si creerebbe altrimenti un privilegio ingiustificato proprio a profitto dei gruppi sociali superiori che sono nelle condizioni di fornire la clientela normale delle università.

Una impostazione ideologica democratica ammette per contro pienamente il concorso dello Stato accanto ai contributi degli interessati. È interesse fondamentale della nazione la formazione culturale e scientifica e la preparazione professionale di una *élite*, ma indipendentemente dalle classi sociali di provenienza, perchè l'accesso scolastico sia fonte di rinnovamento dei gruppi dirigenti. Il limite del concorso dello Stato è allora determinato e dalla necessità generale di porre la scuola in condizioni di praticabilità, dal punto di vista economico, per il ceto medio, e dal dovere sociale d'intervenire ad integrare la spesa d'istruzione e formazione dei giovani intellettualmente più idonei sprovvisti in tutto o in parte dei mezzi necessari per l'ascensione ai gradi più elevati della scienza e della qualificazione professionale.

In un paese povero come l'Italia ed in via di ricostruzione, con notevoli varietà sociali e forti differenze di livello economico tra regione e regione, questo ideale democratico non può essere avvicinato che per approssimazioni successive. Ma queste devono essere realizzate con

gradualità e costanza di sforzi. La presente riforma dovrebbe rappresentare una prima tappa.

11. Poichè la nostra operazione conviene pertanto che rimanga nel quadro modesto del riordino, vediamo di ricapitolare i fini, spesso contraddittori, che essa deve realizzare in una varietà di condizioni ed esigenze tra le quali è difficile, anzi spinoso, trovare il punto di equilibrio.

Poichè occorre dare maggiori mezzi alle università per i fini già indicati, come anche per concorrere a migliorare la remunerazione eccessivamente bassa degli insegnanti, è giusto ed opportuno che il nuovo sacrificio da chiedere inevitabilmente agli studenti ed alle loro famiglie non sia tale da rappresentare un forte e brusco inasprimento di tassazione, soprattutto nelle regioni centro-meridionali abituate ad un più blando regime di contributi universitari. Nè tale inasprimento deve rappresentare un ostacolo aggiuntivo all'accesso agli studi superiori, restando ben fermo che non le tasse ma la serietà degli studi può rappresentare uno strumento di selezione. Ma per contrario non può essere mantenuto nè incoraggiato un regime di eccessiva facilità: basti tener presente il sovraffollamento universitario e la pleora dei laureati di cui soffriamo.

A moderare il sacrificio delle famiglie ed equilibrare esigenze così contrastanti si rende necessario un nuovo concorso dello Stato: anch'esso nell'attuale situazione di bilancio non può che essere assai limitato. Ma occorre insistere sulla indispensabilità di questo concorso equilibratore senza il quale non è realizzabile nessun miglioramento effettivo nella condizione degli studi universitari.

È necessario nello stesso tempo introdurre in questa materia criteri di semplicità ed uniformità: ridurre ed unificare le tasse e soprattasse attuali, ed ancor più — se sono accolte le presenti proposte — i contributi; ripartire organicamente le entrate così realizzate; stabilire un comune livello nazionale di base; lasciare, entro certi limiti, libertà di tassazione autonoma al di sopra di tale livello.

Questo livello di base deve esser sufficiente a sollevare sensibilmente le condizioni delle università più sprovviste, senza esimerle da sfor-

zi ulteriori per raggiungere situazioni più soddisfacenti.

Ed infine il meccanismo delle tasse e contributi deve essere aggiustato anche sulla necessità di non danneggiare, attraverso i maggiori oneri per le esenzioni e per l'assistenza, le università che hanno già realizzato un conveniente assetto del loro bilancio.

12. Un punto di valore non contingente è bene chiarire a proposito della rivalutazione dei contributi studenteschi in rapporto a quello dello Stato.

La classe media, di borghesia modesta e minuta, che fornisce il grosso dell'esercito universitario, ha subito per effetto della svalutazione monetaria un certo e ben noto impoverimento generale rispetto alle altre classi: occorre appena accennare alle scarse remunerazioni della classe impiegatizia che avvia tradizionalmente i figli agli studi universitari. Più in particolare, è doveroso tener conto dei redditi limitati della borghesia meridionale che nel titolo universitario cerca, ed è ancora obbligata dalle condizioni ambientali a cercare, la possibilità di occupazione.

Sembra pertanto giustificato mantenere nell'attuale fase economica sensibilmente più basso che nell'anteguerra il livello della tassazione universitaria. Sembra equo portarla, al termine di un certo periodo di transizione, ad un livello complessivo non superiore a 30 volte quello prebellico, in ciò d'accordo con il progetto Ermini.

13. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il disegno di legge in esame, i cui fini vanno pienamente condivisi, rivela nei particolari qualche rigidità, insufficienza e lacuna che a parere dello scrivente può agevolmente essere corretta:

a) moderando alquanto il livello della nuova tassazione generale e nazionale, e graduandone l'applicazione in un triennio, come è indicato nella tabella sottoriportata;

b) semplificando le tasse d'iscrizione, ed in particolare stabilendo una tassa annua unica per tutti i corsi di laurea: le lievi differenze attualmente esistenti (fra 3.600 e 5.400 lire annue) sono ampiamente assorbite dai contri-

buti aggiuntivi; se si volesse tener conto delle diversità dei costi d'impianto tra facoltà umanistiche e scientifiche occorrerebbe stabilire scarti considerevoli, ora non facilmente accettabili;

c) mantenendo, in correlazione con la mitigazione di cui sopra, la facoltà alle università di imporre un unico contributo integrativo, che potrà anche comprendere, soprattutto per le università settentrionali, un modesto concorso per le spese di riscaldamento, intendendosi soppressi tutti gli altri contributi anche disposti per legge, salvo quanto indicato ai punti d) ed h);

d) confermando per i contributi di laboratorio e biblioteca i criteri limitativi indicati dall'articolo 9 del progetto, eliminando tuttavia la clausola pericolosamente rigida che limita tali contributi ai due terzi della tassa d'iscrizione;

e) stabilendo che siano udite le rappresentanze legali degli studenti sull'ammontare di tutti i contributi, integrativi e di laboratorio, richiesti dall'università, offrendo così alla studentesca il più serio modo di difesa da eventuali esorbitanze, ed introducendo un principio ed un'abitudine di collaborazione responsabile che merita ampio incoraggiamento;

f) stabilendo il principio che tutte le tasse di esame, sia di profitto, sia per ripetizione di esame, sia di laurea e diploma, ad eccezione della tassa erariale di laurea, siano ripartite tra gli esaminatori integralmente, cioè senza deduzione del 15 per cento devoluto all'Opera universitaria e senza alcun'altra deduzione diversamente stabilita;

g) confermando i criteri proposti dal progetto Ermini agli articoli 3-4-5 per la esenzione dalle tasse universitarie, consentendo tuttavia al Consiglio di amministrazione la facoltà di deroghe eccezionali ai minimi di votazione richiesti per tener conto di eventuali particolari difficoltà negli studi delle facoltà scientifiche e rimettendo alle singole università la facoltà di estendere l'esonero ai vari contributi interni. È opportuno sottolineare l'efficacia che l'istituto dell'esenzione viene a riacquistare con la presente riforma;

h) assegnando all'Opera universitaria di assistenza il 15 per cento dell'importo totale delle

tasse d'immatricolazione, iscrizione, ricognizione e del contributo integrativo generale; e riservandole, a compenso della quota sottratta come dal punto f), un terzo del contributo generale corrisposto dallo Stato; dovrebbe inoltre essere confermato il contributo capitolino annuo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9;

i) poichè non sembra di facile attuazione, nè giustificabile da un punto di vista di logica fiscale, differenziare tasse e contributi secondo la capacità economica dello studente, e si ritiene tuttavia socialmente giusto ed opportuno affermare almeno il principio di un maggior contributo degli abbienti a favore dei non abbienti, gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire, da accertare secondo le modalità di cui all'articolo 4, saranno assoggettati su decisione del Consiglio d'amministrazione ad un contributo suppletivo all'Opera universitaria pari al 30 per cento della tassa annua d'iscrizione.

14. Le tasse verrebbero pertanto così stabilite:

Tasse	Anni di applicazione			Progetto Ermini
	1°	2°	3°	
Immatricolazione . . .	3000	4000	5000	9000
Annua di iscrizione . .	10.000	14.000	18.000	18-24.000
Annua d'esame	5000	6000	7000	4000
Erariale di laurea . . .	2000	4000	6000	9000
Universitaria di laurea .	1000	2000	3000	2000

I coefficienti di moltiplicazione rispetto ai livelli delle tasse attuali di legge risultano i seguenti:

	1° anno	3° anno	Progetto Ermini
Immatricolazione . . .	10	17	30
Iscrizione	10-18	18-33	24-33
Esami	33	47	26,6
Laurea, erariale	7	20	30
Laurea, universitaria .	13	40	26,6

Ma i confronti più utili vanno stabiliti tra la somma delle due tasse annue d'iscrizione e di esame, che rappresenta per lo studente il costo base dell'anno scolastico, ed i livelli attualmente vigenti nelle università già indicate comprendendovi tasse annue e contributi fissi di carattere generale, con esclusione pertanto dei contributi di laboratorio, di biblioteca e di riscaldamento. Tenendo conto anche, come è necessario, del contributo per opere sportive ed assistenziali, nel progetto Ermini avremmo un costo annuo variabile secondo le facoltà tra

23-29.000 lire

che nelle università centro-meridionali verrebbe raggiunto in due anni. Con le presenti proposte avremmo un costo progressivo nei tre anni di applicazione di

16-21-26.000 lire.

Attualmente, sempre escludendo le tasse e soprattasse afferenti al primo e all'ultimo anno, lo studente paga le somme sottoindicate che variano leggermente secondo le facoltà (le tasse d'iscrizione e profitto fissate dalla legge variano da 2.200 a 4.000 lire).

Roma	10.300	—	11.900
Napoli	10.750	—	12.400
Bari	10.250	—	12.050
Palermo	11.600	—	13.400
Firenze	25.310	—	27.110
Bologna	20.200	—	22.000
Padova	20.300	—	22.100
Milano	19.700	—	21.500
Torino	20.200	—	22.000

I costi minimi, che sono probabilmente quelli di Sassari e Catania, differiscono da Roma di pochissime centinaia di lire.

I costi effettivi delle quattro università di Firenze, Bologna, Milano e Torino sono in realtà sensibilmente superiori ai livelli risultanti dalle cifre su riportate perchè su tutti gli studenti grava un contributo cosiddetto di biblioteca o speciale che per gli studenti di legge e lettere da un minimo di 3.000 lire a Torino raggiunge 5-8.000 lire a Bologna. I costi reali minimi in queste università oscillano quindi tra 25 e 30 mila lire.

La revisione qui proposta impone agli studenti delle università centro-meridionali, carat-

terizzate da un contributo integrativo di base di seimila lire annue, un sacrificio modesto al primo anno, sensibile al terzo. Gli studenti devono riflettere che anche a quel livello non si raggiunge la metà di quello che si dovrebbe avere (45-60.000 lire) adeguando le tasse del 1938 al costo attuale dei servizi; che è ingiusto e pericoloso mantenere la tassazione universitaria ad un livello eccessivamente basso; che l'equo livello proposto rappresenta il concorso minimo che ad essi si deve chiedere per migliorare la condizione delle università; che i giovani studiosi trovano ampio compenso nelle maggiori facilitazioni ad essi consentite.

Le altre università, caratterizzate da un contributo integrativo di base di 16.000 lire, non vedranno mutata la situazione finanziaria attuale. Le nuove tasse più il contributo ch'esse sono autorizzate ad imporre, che può essere nel triennio proporzionalmente ridotto al crescere delle tasse di legge, pareggiano, praticamente, l'esborso attuale dello studente. L'accresciuto contributo statale permette di far fronte alle minori entrate derivanti dal maggior numero di esenzioni, dalla più alta percentuale devoluta all'Opera universitaria ed agli insegnanti.

Ma anche in queste università avrà sviluppo maggiore e più organico l'agevolazione agli studi in favore degli studenti capaci e meritevoli, che è, e deve essere, uno degli obiettivi principali del provvedimento in esame.

15. L'Opera universitaria ha rappresentato nel nostro ordinamento una felice innovazione come primo passo per la realizzazione del postulato democratico sancito dalla nostra Costituzione che vuole la scuola effettivamente aperta sino ai gradi superiori ai più idonei di tutte le classi sociali.

Timido tentativo tuttavia, e sostanzialmente fallito se non è sorretto dall'interessamento vigile e continuo della scolarasca, dalla cura e dall'appoggio delle autorità accademiche e degli organi centrali; e se non è fornito di mezzi sufficienti ad un'opera su scala non eccessivamente ridotta.

Per il lato organizzativo e morale qui non si possono esprimere che voti, anche se nel modo più pressante. Al secondo scopo intende provvedere il presente provvedimento, confermandosi espressamente che esso non può essere

inteso che come un avviamento: e perciò anche espressamente augurando che il Governo, e per esso il Ministero competente, accresca anno per anno i mezzi per allargare il numero delle borse di studio ed erigere, estendere e migliorare le Case dello studente, capaci di provvedere vitto e alloggio alle condizioni più favorevoli ed insieme confortevoli.

Che se l'azione di questi istituti, e talvolta la gestione delle Case può aver sollevato critiche, gli ottimi risultati conseguiti in alcune sedi confermano le ampie possibilità riservate a questa istituzione. Dispense e testi possono essere messi a disposizione degli studenti a prezzo assai ridotto dalle apposite cooperative universitarie, del che non mancano sin d'ora buoni esempi. L'assistenza sanitaria merita anche essa ampio e migliore sviluppo. Ed ottima cosa se queste varie forme d'aiuto potessero essere estese ai giovani assistenti universitari della provincia, facilitando alle buone energie l'inizio della difficile e spesso penosa carriera scientifica.

Dalle case si può passare, in progresso di tempo, a sviluppare o creare nuovi collegi che sono la forza e la fortuna di alcune università.

Attualmente le Opere universitarie dispongono delle seguenti entrate di legge: contributo di lire cento a carico di tutti gli studenti iscritti, 10 per cento dei contributi integrativi di carattere generale; tassa di lire 250 a carico dei laureati che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

Complessivamente il loro introito sul piano nazionale può esser valutato, come ordine di grandezza, ad una somma annua tra 200 e 250 milioni. Ma le disponibilità delle singole Opere varia fortemente secondo la elevatezza dei contributi ricordati, e naturalmente con sfavore delle università centro-meridionali: Roma con 37.000 studenti, regolari e fuori corso, ha un bilancio di 19 milioni: 500 lire *pro capite*; Padova con circa 9.000 studenti può contare su circa 16 milioni: quasi 2.000 lire a testa; il Politecnico di Torino destina all'Opera 6,5-7 milioni con 2.500 studenti: quasi tremila lire.

Con le misure proposte all'Opera verrebbero destinati sul piano nazionale il 15 per cento delle tasse ricordate e dei contributi integrativi, per un ammontare per il primo anno di almeno quattrocento milioni, raddoppiato al

terzo ed un terzo del contributo statale, pari a 430 milioni più la modesta tassa a carico degli abilitati all'esercizio professionale che potrebbe essere opportunamente raddoppiata. Il contributo assistenziale e sportivo di lire mille per studenti va devoluto a scopi analoghi. Quindi, in complesso, una somma totale per il primo anno intorno ad un miliardo. Non è molto per 140-150.000 studenti regolari, e 70-80.000 fuori corso. È un inizio.

È chiaro che il Ministero assegnando i contributi governativi statali può tener conto dei maggiori bisogni dell'assistenza scolastica. Roma e Napoli con più di un centinaio di milioni annui possono cominciare a fare qualche cosa, se li sanno spendere saggiamente.

16. Vive insistenze vengono fatte da parte delle organizzazioni studentesche sia perchè il contributo fisso capitative di lire mille sia lasciato all'amministrazione diretta dell'organizzazione studentesca, anzichè dell'organo direttivo dell'Opera universitaria, sia perchè metà di esso contributo venga per legge riservata ad opere sportive allo scopo d'incrementare impianti e dotazioni ginnastico-sportive.

La prima richiesta sembra meriti di essere accolta: molte ragioni d'opportunità consigliano di lasciare agli studenti libertà di scelta nella destinazione di questi fondi secondo le diverse e particolari necessità locali strettamente coordinando tuttavia le iniziative assistenziali all'attività dell'Opera universitaria. Per quanto invece appaia degno di incoraggiamento lo sviluppo delle attività sportive, lo stesso criterio di consentire agli studenti una certa libertà di giudizio non consiglia di accogliere la seconda richiesta ancorando ad un criterio rigido il riparto di questo contributo.

Provvedimenti che devono conciliare così diverse e contrastanti esigenze non possono non essere facile oggetto di censure e riserve. Peraltro si può con sicurezza asserire che la ricerca ponderata e prudente dei migliori punti di equilibrio sin qui condotta ha permesso di elaborare un complesso chiaro e logico di misure atto certamente a giovare al migliore assetto e funzionamento dell'istituto universitario e quindi al progresso degli studi. Se ne può pertanto in coscienza raccomandare l'approvazione all'Assemblea.

PARRI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, è quintuplicato a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna università o istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle facoltà e degli studenti.

Qualora alle università ed istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse e sopratasse universitarie, escluse quelle erariali, sarà destinato dalle singole università all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti. Almeno la metà di tale somma dovrà essere impiegata dalle singole università ed istituti beneficiari nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna università o istituto sarà fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle facoltà e degli studenti, il tipo delle facoltà, lo stato di attrezzamento scientifico, le necessità dell'assistenza studentesca.

Identico.

Art. 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole Università all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti. Sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui al precedente articolo 1.

Almeno la metà delle somme previste nel comma precedente dovrà essere impiegata dalle singole università ed istituti beneficiari nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

Art. 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per la iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà, conseguendo rispettivamente una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame, o una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad avere ottenuto la dispensa totale o parziale del pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

Art. 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad avere ottenuto la dispensa totale o parziale del pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'università di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficoltà particolari inerenti al piano di studi di singole facoltà scientifiche.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'università di estendere l'esenzione, totale o parziale, del pagamento sia del contributo integrativo di cui all'articolo 8, sia dei contributi di cui al successivo articolo 11, con esclusione del contributo per opere sportive ed assistenziali di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 11.

Art. 4.

La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente articolo 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. È però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

Art. 5.

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati o invalidi di guerra, iscritti nelle università e negli istituti superiori, sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopratasse,

Art. 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'università gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 3 milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo articolo 5.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata.

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi a frequentare le scuole superiori di ingegneria aeronautica ai sensi dell'articolo 146 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e soprattasse.

Gli studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all'estero, e gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, nonchè quelli appartenenti a famiglia numerosa, che a giudizio dell'Amministrazione universitaria abbia ragioni economiche per conseguire tale esenzione, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse e soprattasse.

Il beneficio di cui al terzo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore alla ammonizione.

Art. 6.

Le tasse e soprattasse universitarie sono adeguate nella misura seguente:

Tassa di immatricolazione	L.	9.000
Tassa annuale di iscrizione per i corsi di:		
Laurea in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; scienze matematiche; fisica, matematica e fisica; scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; geografia, Istituto superiore orientale e Istituto navale di Napoli; diploma in statistica	L.	18.000
Laurea in giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali; farmacia; medicina veterinaria; diploma di magistero in economia e diritto e in economia aziendale	L.	21.000
Laurea in medicina e chirurgia; ingegneria; architettura; chimica; chimica industriale; scienze agrarie; scienze forestali.	L.	24.000
Tassa di laurea o diploma.		9.000
Soprattassa annuale per esami di profitto.		4.000
Soprattassa per esami di laurea o diploma.		2.000

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 7.

Le tasse e soprattasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-1952, nelle misure seguenti:

	Anno acc. 1951-52	Anno acc. 1952-53	Anni acc. dal 1953-54 in poi
Tassa d'immatricolazione L.	3.000	4.000	5.000
Tassa annuale d'iscrizione »	10.000	14.000	18.000
Tassa di laurea o diploma »	2.000	4.000	6.000
Soprattassa annuale per esami di profitto »	5.000	6.000	7.000
Soprattassa per esami di laurea o diploma »	1.000	2.000	3.000

Le tasse e sopratasse per i corsi di conferimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica nelle scuole elementari sono determinate nella misura di due terzi delle minori sopradette tasse e sopratasse.

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1.500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5.000 per il primo anno fuori corso ed aumenta del 50 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nella misura di lire 500 per ogni esame di profitto, e di lire 1.000 per l'esame di laurea o diploma.

Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso università o istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6.000.

(Vedasi il primo comma dell'articolo 10).

Art. 7.

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 6, sono devolute dalle università statali all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, sono destinate secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse, nonchè le sopratasse per ripetizioni di esami, sono devolute alla università o istituto.

Soppresso.

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1.500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5.000 per il primo anno fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nella misura di lire 500 per ogni esame di profitto, e di lire 1.000 per l'esame di laurea o diploma.

Identico.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di imporre, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente articolo 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 11.

Il quarto comma dell'articolo 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 9.

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, è regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'articolo 8 sono devoluti alla università o istituto.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'università o istituto, tranne quelle erariali.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Ferma restando la destinazione di una quota parte delle tasse e sopratasse ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle università e degli istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse e sopratasse medesime, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali.

Art. 9.

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni.

L'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna università o istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico, nè essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso di studi, è di lire 1.000.

Tutte le tasse e sopratasse e contributi sono versati direttamente all'università o istituto, tranne le tasse erariali.

Art. 10.

Identico.

Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle università e degli istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle università e degli istituti superiori statali.

Art. 11.

Identico.

L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna università o istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

Identico.

Identico.

Art. 10.

È abrogato il comma quarto dell'articolo 152 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore con l'anno accademico 1951-1952, ad eccezione della tassa di laurea o diploma, che sarà applicata nella nuova misura a decorrere dall'anno accademico 1950-51.

Nelle università e negli istituti superiori, nei quali la misura complessiva delle tasse e dei contributi corrisposti nell'anno accademico 1949-50 era inferiore di almeno un terzo alla misura complessiva delle tasse e contributi stabiliti dalla presente legge, l'adeguamento sarà effettuato in due anni accademici consecutivi a partire dal 1951-52.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 lo Stato corrisponderà alle università ed istituti superiori di cui al primo comma dell'articolo 1 un contributo di lire 200.000.000. A tale onere si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassa erariale di laurea o diploma di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Sull'entità dei contributi di cui all'articolo 8 ed al primo comma dell'articolo 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione dell'università il parere della rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca.

Art. 13.

(Il primo comma è trasportato alla fine dell'articolo 8).

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Alle università libere lo Stato potrà corrispondere un contributo secondo il testo dell'articolo 1, a parziale compenso della mancata rivalutazione delle tasse universitarie in misura pari al livello del 1938.

Vengono prorogate, per l'anno accademico 1950-51, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle università libere può essere concesso un contributo a sensi del secondo comma dell'articolo 1 a compenso delle minori entrate determinate dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 15.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà provveduto con apposito stanziamento da inscrivere nella prima nota di variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.